

**COPIA****DELIBERAZIONE N. 22****Codice Ente 10123****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GREGIS SIMONA	P	MEZZERA CINZIA FELICITA	P
NORIS NICOLETTA	P	BORGESI ALFIO	P
BREVI LINO	P	FINAZZI OSVALDO	P
RAVELLI SIMONE	P	MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE	A
SIGNORELLI CORRADO	P	CALDARA FLORIANO	P
VOLPI DANILO	P	TINTORI MICHELA	P
ARICI MARIA ROSA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. LANCINI DOTT.SSA CRISTINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.



(*) A seguito del protrarsi delle prescrizioni della Regione Lombardia relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si tiene a porte chiuse.
Entra il cons. Volpi Danilo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del assessore al bilancio, Ravelli Simone;

PREMESSO:

- che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 06/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 0,9 per cento per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 06/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 0,2 per cento per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 0,1 per cento per i fabbricati di categoria D;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76



per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

DATO atto che la quota di alimentazione del FSC per l'anno 2020 è pari ad euro 378.108,19.

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU l'Ente intende adottare le seguenti aliquote:



- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,00 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille;

UDITI gli interventi dei consiglieri, la cui registrazione è avvenuta su supporto informatico, in deposito presso la segreteria comunale ed il cui dibattito può essere seguito collegandosi in differita al sito istituzionale [Elett](#);

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 3, lett. b), comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Finazzi, Caldara e Tintori), astenuti n. 0, resi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6 per cento;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,0 per cento;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0 per cento;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,0 per cento;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,9 per cento;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0,9 per cento;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,9 per cento;



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 9, contrari n. 3 (Finazzi, Caldara e Tintori), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 12 amministratori presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
f.to GREGIS SIMONA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANCINI DOTT.SSA CRISTINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 27-08-2020 al 11-09-2020, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27-08-2020
N° Registro Affissioni 692

IL MESSO COMUNALE
f.to SALA GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SICILIANO DOTT. DOMENICO

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 27-08-2020

L'Istruttore direttivo
Gabriella Sala
